CAMERA DEI DEPUTATI N. 3561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato REGGIANI

Presentata il 23 luglio 1971

Istituzione dell'Ente galoppo italiano

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel clima di rinnovamento delle strutture dell'Ippica nazionale che ha avuto inizio con la sostituzione al Consiglio direttivo dell'UNIRE di un Commissario governativo cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha commesso il compito di riformare lo statuto di tale istituto, onde adeguarlo allo sviluppo che l'ippica ha assunto ed a quello che è ben lecito prevedere assumerà in un futuro assai prossimo, non potevano non essere presi in esame anche gli statuti degli enti tecnici (Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto, Società degli steeple-chases d'Italia) che il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624 (con il quale veniva istituita ed eretta in Ente morale l'UNIRE) e i successivi regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761 e legge 24 marzo 1942, n. 315 – che è il testo normativo fondamentale dell'ippica italiana – hanno posti alle dipendenze dell'UNIRE.

In effetti anche ai Consigli di tali enti sono stati sostituiti altrettanti Commissari governativi con il compito di provvedere ad adeguare gli statuti degli enti stessi a quello della UNIRE.

Nel fervore degli studi e nei dibattiti anche ad alto livello che ne sono seguiti, è emersa l'esigenza che – sull'esempio, del resto, di quanto è già avvenuto in Paesi europei più ippicamente progrediti – siano unificati in un unico organismo i due enti che presiedono alla disciplina delle corse al galoppo: il Jockey club italiano per quelle in piano, e la Società degli steeple-chases d'Italia per quelle in ostacoli.

Non solo non si ravvisa più, infatti, alcuna necessità che a tali due branche dell'attività ippica presiedano due enti diversi – con il conseguente raddoppio di gravose spese di gestione che ben possono e debbono essere eliminate – ma addirittura si conviene che la loro fusione in un unico ente per il galoppo è indubbiamente auspicabile quale la sola atta ad assicurare uniformità di indirizzi e di decisioni in campo sia regolamentare sia tecnico-disciplinare dalle quali l'attività dei due enti non potrebbe se non giovarsi.

Nè può mancare un richiamo alla condizione, che sarebbe connaturale alla prevista unificazione dei due enti, che al nuovo ente sia assicurata la più ampia rappresentanza di tutti gli interessi legittimi che l'ente stesso è chiamato a tutelare con la conseguente massima garanzia di democraticità.

È appunto sulla base dei concetti che si sono venuti esponendo e che non hanno certo bisogno di ulteriori illustrazioni che si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in Roma l'Ente galoppo italiano (EGI) che ha personalità giuridica ed è sottoposto alla sorveglianza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

L'ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'allevamento del cavallo di puro e mezzo sangue e le manifestazioni rivolte alla sua selezione, nonchè di reggere, disciplinare e controllare le corse al galoppo sia in piano che in ostacoli in Italia, provvedendo a tutte le incombenze di carattere tecnico e disciplinare connesse alle corse dei cavalli.

ART. 3.

L'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, è sostituito dal seguente:

« È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) ed eretta in ente morale, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) col compito di coordinare e disciplinare l'attività tecnica e sportiva dell'Ente galoppo italiano (EGI), dell'Ente nazionale per le corse al trotto (ENCAT), dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI) ».

ART. 4.

Con apposito decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad uniformare lo statuto dell'UNIRE alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.